

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
AREA RISORSE IDRICHE E QUALITA' DELL'ARIA**

N. 20-237229/2006

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale

Ex Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59

Impresa: **AFV ACCIAIERIE BELTRAME S.p.A.**

Stabilimento sito in: **Comuni di San Didero e Bruzolo (TO)**

Sede Operativa: **Regione Pramolle n.1, San Didero**

Sede Legale: **Viale della Scienza 81 (VI)**

Posizione Impresa: **00985**

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata Integrated Pollution Prevention and Control, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva citata è stata inizialmente recepita in Italia con il D. Lgs. 372/99 in relazione agli impianti esistenti e successivamente integralmente recepita con il D.Lgs. 59/05, che abroga il precedente decreto e norma anche l'autorizzazione dei nuovi impianti e le modifiche degli impianti esistenti, facendo salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2;
- per autorizzazione integrata ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva sopracitata, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (BRef – *BAT References*) sulle migliori tecniche disponibili (*BAT – Best Available Techniques*);
- con le DD.G.P. n. 125-39349 del 17/02/2004, n. 238-60870 del 2/03/04 e n. 663-358472 del 23/11/2004 è stato approvato il calendario complessivo per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale, da parte dei gestori degli impianti ricadenti in IPPC;

ESAMINATO:

- la domanda di autorizzazione integrata ambientale e relativa documentazione tecnica presentate in data 1/10/2004 (prot. n. 268947) ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 372/99 dall'Impresa **AFV ACCIAIERIE BELTRAME S.p.A.** (di seguito denominata "Gestore") con stabilimento insistente sul territorio dei comuni di San Didero e Bruzolo (indirizzo della sede operativa: Regione Pramolle n. 1, San Didero), impianto esistente ai sensi del medesimo decreto, relativa all'esercizio delle seguenti **attività IPPC**:
 - **codice 2.2** - impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 ton/h;
 - **codice 2.3a** - impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 ton/h;
- la documentazione integrativa presentata dall'Impresa in data 4/5/2005 (prot. n. 264254), 12/7/2005 (prot. n. 341278) e 29/6/2006 (prot. n. 211726);
- la documentazione tecnica relativa al progetto per la captazione delle emissioni diffuse generate dall'esercizio del forno di fusione dei rottami ferrosi per la produzione di acciaio, presentata dall'Impresa in data 2/5/2005 (prot. n. 251207);
- la documentazione tecnica relativa al progetto per la riduzione delle emissioni di composti organoclorurati presentata dall'Impresa in data 12/7/2005 (prot. n. 341278);
- il piano di risanamento acustico presentato dall'Impresa il 7/12/2004 (prot. n. 402714) e la successiva documentazione integrativa del 4/8/2005 (prot. n. 364248) e del 31/1/2006 (prot. n. 34384);
- le linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 approvate con DM 31 gennaio 2005;
- i seguenti documenti di riferimento dell'IPPC Bureau di Siviglia sulle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento:
 - Reference Document on Best Available Techniques on the Production of Iron and Steel (dicembre 2001);
 - Reference Document on Best Available Techniques in the Ferrous Metals Processing Industry (dicembre 2001);
- il progetto congiunto di ASL 5 e ARPA Piemonte "Analisi di rischio connesso con lo stato di contaminazione ambientale nel territorio della Bassa Valle di Susa" del 3/12/2004 (prot. n. 383044);
- la proposta di piano di monitoraggio dell'impianto elaborata dall'ARPA Piemonte e trasmessa alla Provincia di Torino con nota prot. n. 8955 del 23/1/2006;

- la relazione tecnica dell'ARPA Piemonte del 12/4/2006 (prot. n. 46710) sulle modalità di valutazione della portata volumetrica del sistema di aspirazione dell'impianto di produzione acciaio;
- gli atti della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 15/07/2005 e convocata ai sensi dell'art. 5, comma 10, del D. Lgs. 59/05 con nota del 9 giugno 2005 (prot. n. 308008);
- le relazioni dell'ARPA Piemonte "Inquinamento acustico prodotto dallo stabilimento della società AFV Acciaierie Beltrame S.p.A., sito in San Didero" del 13/8/2004 (prot. n. 229560) e del 21/6/2006 (prot. n. 75113);
- il verbale della riunione del 26/4/2006 della Commissione Tecnica di Lavoro istituita dal Prefetto di Torino con Decreto n. 03004406/Area III del 4/11/2005 a seguito dell'emergenza radiologica verificatasi presso l'impianto in oggetto il 28 ottobre 2005;

ACQUISITI:

- il parere del Sindaco del Comune di San Didero trasmesso con nota del 13/1/2006 (prot. n. 91);
- il parere del Sindaco del Comune di Bruzolo trasmesso con nota del 31/1/2006 (prot. n. 420);

CONSIDERATO CHE:

- il confronto con i succitati documenti di riferimento ha messo in evidenza che nella parte di impianto destinata allo svolgimento dell'attività IPPC codice 2.3a (laminazione a caldo) sono adottate le migliori tecniche disponibili ai fini della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento nel suo complesso indicate nei documenti di riferimento o, comunque, sono garantiti livelli di protezione dell'ambiente nel suo complesso equivalenti a quelli conseguibili con l'impiego delle migliori tecniche disponibili;
- il confronto con i succitati documenti di riferimento ha messo in evidenza che la parte di impianto destinata all'attività IPPC codice 2.2 (produzione di acciaio) non è conforme ai requisiti richiesti dal D. Lgs. 59/05, in quanto non sono applicate tutte le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento e, in particolare, le migliori tecniche disponibili per:
 - la captazione delle emissioni primarie e secondarie prodotte dal forno di fusione ad arco elettrico;
 - la riduzione delle emissioni di composti organoclorurati prodotte dall'esercizio del forno di fusione ad arco elettrico;
- al fine di adeguare l'impianto alle disposizioni del D. Lgs. 59/05, il Gestore ha presentato i progetti di adeguamento citati in premessa per la captazione delle

emissioni primarie e secondarie e la riduzione delle emissioni di composti organoclorurati;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- il Gestore ha adottato le misure di contenimento del rumore previste nel piano di risanamento acustico e nelle successive integrazioni;
- i rilievi fonometrici eseguiti dall'ARPA Piemonte (relazione del 21/6/2006 (prot. n. 75113)) hanno evidenziato che, nonostante l'adozione delle suddette misure di contenimento, in alcuni punti dei territori comunali di San Didero e Bruzolo, i livelli di rumore generati dall'impianto superano i valori limite stabiliti dalle rispettive classificazioni acustiche comunali;
- in data 28 ottobre 2005 si è determinata un'emergenza radiologica presso l'impianto a causa della fusione accidentale nell'impianto di produzione acciaio di una sorgente di Cs-137 insieme ai rottami ferrosi;
- ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 230/95 con Decreto del Prefetto di Torino n. 03004406/Area III del 4/11/2005 è stata istituita la Commissione Tecnica di Lavoro per affrontare l'emergenza radiologica;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 5 comma 14 del D. Lgs. 59/05 l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni, pareri, visti, nulla osta, o atti di analoga natura in materia ambientale di cui il Gestore è attualmente titolare ai fini dell'esercizio della propria attività:

<i>Estremi atto</i>	<i>Ente</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto</i>
D.G.R. n.129-23552 (scheda 115/3)	Regione Piemonte	15/03/1993	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex DPR 203/88 (forno di riscaldamento billette)
Det. n. 96 (scheda n. 384/2)	Regione Piemonte	24/04/1998	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex DPR 203/88 (forno di fusione elettrico ad arco)
294-130347	Provincia di Torino	11/5/2004	Autorizzazione allo scarico di reflui in corpo idrico superficiale
Rinnovo iscrizione ex art. 31, 32, 33 del D.Lgs. 5/2/1997 N. 1862/2003	Provincia di Torino	25/07/2003	Rinnovo comunicazione per attività di recupero rifiuti non pericolosi

- il Gestore intende gestire i rifiuti prodotti dalla propria attività secondo le disposizioni sul deposito temporaneo stabilite dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, ad eccezione dei rifiuti non pericolosi individuati dai codici CER [100202] e [100903] per i quali intende esercitare l'attività di recupero (messa in riserva) presso l'impianto alle condizioni e norme tecniche stabilite dal D.M. 5/2/98 e s.m.i.;
- il Gestore ha correttamente adempiuto a quanto disposto all'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 59/05, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano La Stampa in data 20/10/2004;
- copia della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata allo Sportello Ambiente della Provincia di Torino per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 5, comma 8 del D. Lgs. n. 59/05;

VALUTATO CHE:

- l'attività IPPC codice 2.3a (impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 ton/h) è condotta dall'Impresa in conformità ai requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 59/05 ai fini della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento nel suo complesso;
- il progetto di adeguamento per la captazione delle emissioni diffuse prodotte dal forno di fusione ad arco elettrico prevede misure tecniche ritenute potenzialmente idonee a garantire la captazione delle emissioni primarie e secondarie prodotte dal forno di fusione ad arco elettrico ai livelli indicati dai documenti di riferimento;
- il progetto di adeguamento per la riduzione delle emissioni dei composti organoclorurati prodotti dall'esercizio del forno di fusione ad arco elettrico prevede l'adozione di misure tecniche ritenute potenzialmente idonee a garantire livelli di emissione dei composti organoclorurati in linea con quanto indicato dai documenti di riferimento;
- per garantire un controllo efficace delle emissioni nell'ambiente generate dall'attività di produzione di acciaio, e assicurare che l'esercizio degli impianti avvenga nel rispetto delle condizioni di autorizzazione stabilite nel presente provvedimento, è opportuno prescrivere al Gestore ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 59/05 l'adozione di un Sistema di Monitoraggio dell'impianto basato sulle indicazioni del piano di monitoraggio proposto dall'ARPA;
- al medesimo fine, il Sistema di Monitoraggio deve includere la dislocazione sul territorio di tre strumenti di raccolta delle deposizioni atmosferiche (deposimetri) per la valutazione delle ricadute al suolo dell'inquinamento. Ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D. Lgs. 59/05 gli oneri finanziari relativi all'acquisto e alla realizzazione delle analisi chimiche sono a carico del Gestore nei termini specificati nell'Allegato A del presente provvedimento;

- al fine di valutare le ricadute al suolo dell'inquinamento, è opportuno individuare i luoghi in cui posizionare gli strumenti di raccolta delle deposizioni mediante uno studio modellistico di dispersione degli inquinanti emessi dall'impianto di produzione acciaio, che utilizzi le reali caratteristiche fisiche e chimiche delle emissioni dell'impianto; tali caratteristiche devono essere determinate attraverso le misure analitiche previste all'interno del Sistema di Monitoraggio dell'impianto; lo studio è stato commissionato dalla Provincia di Torino al Politecnico di Torino - Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell'Ambiente e delle Geotecnologie, che si avvale della collaborazione dell'ARPA;
- al fine di garantire il rispetto dei valori limite stabiliti dalle classificazioni acustiche dei Comuni di San Didero e Bruzolo, si rende necessario individuare ed adottare ulteriori possibili misure di contenimento del rumore ad integrazione di quelle già realizzate nell'ambito del piano di risanamento acustico;

PRESO ATTO CHE:

- l'impresa ha completato la realizzazione degli interventi previsti nel progetto di adeguamento per la captazione delle emissioni primarie e secondarie e la riduzione delle emissioni di composti organoclorurati nel mese di gennaio 2006, ossia entro il termine ultimo del 30/10/2007 stabilito dal D. Lgs. 59/05;
- a seguito delle operazioni di messa in sicurezza e riavvio degli impianti interessati dall'incidente radiologico, sono stati isolati 401 big-bag contenenti complessivamente ca. 410 tonnellate di polveri di abbattimento fumi contaminate, provvisoriamente stoccate in container di tipo "marino";
- lo stoccaggio in container di tipo "marino" è una soluzione provvisoria in attesa che il Gestore proponga alla Commissione Tecnica di Lavoro, secondo i termini da questa stabiliti, le modalità di smaltimento definitivo;
- con nota del 20/6/2006 (prot. n. 200978) il Gestore ha comunicato che oltre al normale controllo radiometrico in ingresso e in uscita dallo stabilimento dei veicoli utilizzati per il trasporto dei rottami, dei prodotti finiti e dei rifiuti costituiti dalle polveri di abbattimento fumi, intende:
 - realizzare entro il 2007 l'aggiornamento dei sistemi di misura della radioattività sul portale ferroviario di transito dei rottami ferrosi in ingresso mediante l'applicazione di tecnologie di misura che permetteranno di distinguere tra la radioattività indotta da elementi naturali e quella derivante dal decadimento di radioisotopi artificiali;
 - installare un sistema di monitoraggio in continuo della radioattività delle polveri in uscita dall'impianto di abbattimento;
 - dotare gli operatori addetti al parco rottami di una serie di monitori personali della radioattività;

RITENUTO:

- alla luce di quanto sopra esposto, di potere autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 59/05 l'Impresa **AFV ACCIAIERIE BELTRAME S.p.A.** con stabilimento in Regione Pramolle n. 1 nel Comune di San Didero all'esercizio delle attività:
 - codice IPPC 2.2 - impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 ton/h;
 - codice IPPC 2.3a - impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 ton/h;
- al fine di garantire la conformità dell'impianto ai requisiti del D. Lgs. 59/05, di stabilire quali condizioni di autorizzazione le prescrizioni e i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili riportati nell'Allegato A del presente provvedimento;
- ai sensi dell'art. 7, comma 6 e dell'art. 11, comma 3 del D. Lgs. 59/05 di stabilire i requisiti di controllo delle emissioni, le modalità e la frequenza dei controlli programmati da eseguirsi da parte di ARPA con oneri a carico del gestore, nonché le modalità di comunicazione dei dati ottenuti di cui all'Allegato A;
- per garantire un controllo efficace delle emissioni nell'ambiente generate dall'attività di produzione di acciaio, e assicurare che l'esercizio degli impianti avvenga nel rispetto delle condizioni di autorizzazione stabilite nel presente provvedimento, di prescrivere ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 59/05 l'adozione di un Sistema di Monitoraggio dell'impianto, i cui requisiti sono specificati nell'Allegato A del presente provvedimento;
- di dovere richiedere al Gestore di integrare il piano di risanamento acustico, presentando una valutazione tecnica delle possibili ulteriori misure di contenimento del rumore generato dall'esercizio della propria attività, che possono essere adottate al fine di garantire il rispetto dei valori limite stabiliti dalle classificazioni acustiche dei Comuni di San Didero e Bruzolo;
- di riservarsi di riesaminare le suddette condizioni di autorizzazione a fronte dei risultati delle indagini ambientali di ARPA Piemonte nel territorio della Bassa Valle di Susa e dei controlli analitici delle emissioni che saranno condotti sull'impianto, nonché della valutazione dell'efficacia delle misure previste dal Gestore nei progetti di adeguamento dell'impianto;

VISTI:

- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D. Lgs. 112 del 31/03/98: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20/02/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4/08/1999 n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D. Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";

ATTESO:

che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;

visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

- DETERMINA -

- 1) di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05, all'Impresa **AFV ACCIAIERIE BELTRAME S.p.A.** con stabilimento insistente sui Comuni di San Didero e Bruzolo (indirizzo sede operativa: Regione Pramolle n. 1, Comune di San Didero), con sede legale in Viale della Scienza 81 (VI), impianto esistente ai sensi del D. Lgs. 59/05, per l'esercizio delle attività:
 - **codice IPPC 2.2** - impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 ton/h;
 - **codice IPPC 2.3a** - impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 ton/h;
- 2) di subordinare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione dei controlli delle emissioni;
- 3) di richiedere al Gestore di integrare il piano di risanamento acustico, presentando **entro il 31/12/2006** una valutazione tecnica delle possibili ulteriori misure di contenimento del rumore generato dall'esercizio della propria attività che possono

essere adottate al fine di garantire il rispetto dei valori limite stabiliti dalle classificazioni acustiche dei Comuni di San Didero e Bruzolo;

- 4) di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui i controlli previsti all'art. 11 del D.Lgs. 59/2005 con onere a carico del Gestore, nei termini stabiliti nell'Allegato A;
- 5) che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 59/2005, ha validità di **cinque anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento;
- 6) che il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Torino un piano di dismissione dello stabilimento, almeno sei mesi prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- 7) che il Gestore è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria nonché per i successivi controlli entro tre mesi dall'entrata in vigore del Decreto Ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 18, comma 2 del D.Lgs. 59/2005;
- 8) il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- 9) che le suddette condizioni di autorizzazione potranno essere riesaminate a fronte dei risultati delle indagini ambientali di ARPA Piemonte nel territorio della Bassa Valle di Susa e dei controlli analitici delle emissioni che saranno condotti sull'impianto, nonché della valutazione dell'efficacia delle misure previste dal Gestore nei progetti di adeguamento dell'impianto;

- EVIDENZIA -

- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto;
- che in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente procederà secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 59/05;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 59/2005 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno SEI mesi prima della scadenza della presente autorizzazione;
- che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 59/2005;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino;

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

- DISPONE -

che copia del presente provvedimento sia trasmessa ai Comuni di San Didero e Bruzolo, all'ARPA Piemonte e all'ASL 5.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 18 luglio 2006

Il Direttore dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria
Dott. Francesco PAVONE

ALLEGATO A

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO IPPC

CODICE ATTIVITA' IPPC	CAPACITA' PRODUTTIVA DELL'IMPRESA
<u>Codice 2.2</u> - Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 ton/h.	ca. 110 ton/h
<u>Codice 2.3a</u> - Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 ton/h.	ca. 110 ton/h

ATTIVITA' PRODUTTIVA

Produzione di profilati mercantili medio leggeri a partire da rottami ferrosi. L'attività è svolta in modo continuo nel corso dell'anno (ca. 7700 h/a) in due reparti: Acciaieria e Laminazione.

REPARTO ACCIAIERIA

Nel reparto Acciaieria sono condotte le attività di fusione di rottami ferrosi, affinazione dell'acciaio liquido e colata in continuo con produzione di acciai di qualità, al carbonio e basso legati in forma di billette.

Impianti produttivi:

- forno di fusione: forno elettrico ad arco trifase di capacità nominale di 100 ton ca. di rottame;
- forno siviera: forno elettrico ad arco trifase di capacità nominale di 85 ton acciaio liquido;
- macchina colata continua: n. 6 linee di colata, lingottiere di rame raffreddate ad acqua, sistema di trasporto automatico delle billette al forno di riscaldamento del laminatoio Pomini.

Sistema di captazione delle emissioni del forno di fusione

- Captazione delle emissioni primarie attraverso il quarto foro;
- Captazione delle emissioni secondarie attraverso la cappa di aspirazione posizionata al di sopra del forno;
- Portata volumetrica di aspirazione pari a 1600000 Nmc/h (emissioni primarie + secondarie).

Sistema di trattamento delle emissioni del reparto acciaieria

Il sistema di trattamento delle emissioni è costituito dai seguenti elementi:

- cassa polveri raffreddata ad acqua;
- tubazione di adduzione allo scambiatore aria-aria raffreddata ad acqua;
- scambiatore di calore aria-aria (superficie effettiva di scambio termico di 3840 mq);
- ciclone coassiale;
- filtro a maniche filtranti in poliestere con trattamento di teflonatura (superficie filtrante di 20256 mq);

Sistema di monitoraggio delle emissioni del reparto acciaieria

- Misura in continuo della concentrazione di polveri in emissione;
- Sistema fisso per il campionamento in continuo delle emissioni di composti organoclorurati.

REPARTO LAMINAZIONE

Nel reparto Laminazione sono condotte le attività di riscaldamento e laminazione delle billette, confezionamento e stoccaggio del prodotto finito nei magazzini.

Impianti produttivi:

- n. 2 linee di laminazione a caldo (Laminatoio n. 4 – SIMAC; Laminatoio n. 5 – POMINI);
- n. 1 forno di riscaldamento billette alimentato a gas metano di potenza termica complessiva pari a 34,8 MW (Laminatoio n. 4);
- n. 1 forno di riscaldamento billette alimentato a gas metano di potenza termica complessiva pari a 29,6 MW (Laminatoio n. 5).

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Per l'approvvigionamento idrico sono impiegati n. 3 pozzi di portata pari a ca. 50 l/s cadauno.

SCARICO ACQUE REFLUE E METEORICHE

Le acque reflue di processo e quelle meteoriche sono scaricate in corpo idrico superficiale (Canale Centrale di San Didero).

Le acque reflue provenienti dai circuiti di raffreddamento diretto sono sottoposte a trattamento di chiarificazione (idrofiltro) e filtrazione a sabbia.

Il piazzale di transito degli automezzi è servito da una rete di raccolta delle acque meteoriche che immette nel Canale Centrale di San Didero. Le superfici del circuito stradale interno e delle zone di stoccaggio scorie sono pavimentate con pendenza verso la vasca di accumulo e sedimentazione a servizio del circuito di raffreddamento delle scorie.

La superficie della zona di stoccaggio della scaglia di laminazione è pavimentata e delimitata da stalli di cemento e cordoli di contenimento.

IMPIANTO DI PRODUZIONE E STOCCAGGIO OSSIGENO

All'interno dell'area su cui insiste lo stabilimento è presente un impianto di produzione di ossigeno gassoso ed un'area di stoccaggio dell'ossigeno in forma liquida (n. 5 serbatoi verticali da 50 mc cadauno) di proprietà della ditta Air Liquide Italia Produzione s.r.l.. L'impianto è gestito dalla ditta Air Liquide tramite telecontrollo dalla Centrale Air Liquide di Torino. L'ossigeno prodotto dall'impianto è destinato esclusivamente al processo produttivo della AFV Beltrame S.p.A..

QUADRO EMISSIONI
VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA

Punto emissione numero	Provenienza	Portata volumetrica fumi (Nm ³ /h)	Tipo di sostanza inquinante	Valori limite emissione (5, 6, 7)	Unità di misura	Note
1	Forno di fusione rottami (fumi primari e secondari) + Zona paniera + Forno-siviera	1600000	Polveri totali	5	mg/m ³	Flusso di massa annuale di PCDD/F: 4,56 g I-TEQ/anno (Nota 8)
			Σ (Hg, Cd) e loro composti	0,2	mg/m ³	
			Σ (Cr(VI), Ni) e loro composti	1	mg/m ³	
			Σ (Pb, Cr(III), V) e loro composti	5	mg/m ³	
			PCDD/F (1)	0,5	ng I-TEQ/m ³	
			PCB totali (2)	0,025	mg/m ³	
			IPA (3)	0,1	mg/m ³	
			<i>NO_x (NO₂ + NO) espressi come NO₂ (4)</i>	350	mg/m ³	
			<i>Carbonio Organico Totale (C)</i>	50	mg/m ³	
			<i>Monossido di carbonio (CO)</i>	----	----	

Punto emissione numero	Provenienza	Portata volumetrica fumi (Nm ³ /h)	Tipo di sostanza inquinante	Valori limite emissione (5, 6, 7)	Unità di misura	Note
3	Forno riscaldamento Laminatoio Simac	36700	<i>NO_x (NO₂ + NO) espressi come NO₂</i> Polveri totali <i>Monossido di carbonio (CO)</i>	350 5 -----	mg/m ³ mg/m ³ ----	I valori limite si riferiscono ad un tenore di ossigeno libero nei fumi del 3%.
4	Forno riscaldamento Laminatoio Pomini	42000	<i>NO_x (NO₂ + NO) espressi come NO₂</i> Polveri totali <i>Monossido di carbonio (CO)</i>	350 5 -----	mg/m ³ mg/m ³ ----	I valori limite si riferiscono ad un tenore di ossigeno libero nei fumi del 3%.

Note al Quadro Emissioni

- (1) Con il termine “PCDD/F” si intende la somma di policloro-dibenzo-p-diossine, policloro-dibenzofurani calcolata come concentrazione “tossica equivalente” espressa in I-TEQ. Per la determinazione della concentrazione “tossica equivalente”, le concentrazioni di massa delle policloro-dibenzo-p-diossine e policloro-dibenzofurani devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.

PCDD/F	FTE
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

- (2) Con il termine “PCB totali” si intende la sommatoria della concentrazione rilevata per le famiglie di bifenili policlorurati, contenenti da 3 a 8 atomi di cloro. Nella presentazione dei risultati devono essere riportate anche le concentrazioni dei singoli omologhi di seguito riportati:

PCB
3,4,4',5 TETRA-CB - 81
3,3',4,4' TETRA-CB - 77
2,3,4,4',5 PENTA-CB - 123
2,3',4,4',5 PENTA-CB - 118
2,3,4,4',5 PENTA-CB - 114
2,3,3',4,4' PENTA-CB - 105
3,3',4,4',5 PENTA-CB - 126
2,3',4,4',5,5' ESA-CB - 167
2,3,3',4,4',5 ESA-CB - 156
2,3,3',4,4',5' ESA-CB - 157
2,3,3',4,4',5,5' EPTA-CB - 189
3,3',4,4',5,5' ESA-CB - 169
2,2',3,4,4',5,5' EPTA-CB - 180
2,2',3,3',4,4',5 EPTA-CB - 170

- (3) Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono determinati come somma di:

IPA
Benz[a]antracene
Dibenz[a,h]antracene
Benzo[b]fluorantene
Benzo[j]fluorantene
Benzo[k]fluorantene
Benzo[a]pirene
Dibenzo[a,e]pirene
Dibenzo[a,h]pirene
Dibenzo[a,i]pirene
Dibenzo[a,l]pirene
Indeno[1,2,3-cd]pirene

- (4) Per la verifica del valore limite di emissione di NO_x il valore misurato deve essere riferito a 180000 Nmc/h (portata volumetrica dei fumi aspirati dal quarto foro).
- (5) I valori limite si riferiscono al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 0,101 MPa).
- (6) La concentrazione di polveri, metalli, NO_x, CO, COT è espressa come valore medio orario.
- (7) La concentrazione di PCDD/F, PCB e IPA è riferita ad un tempo di campionamento di otto ore, quando eseguito con metodo discontinuo.
- (8) Il valore limite del flusso di massa annuale di PCDD/F è riferito a un periodo di osservazione mobile. Il valore limite si considera rispettato se la portata media effettiva dei fumi emessi nell'anno di riferimento moltiplicata per la concentrazione media dell'inquinante PCDD/F è inferiore o uguale al valore limite.

La portata media effettiva è calcolata sulla base dei dati acquisiti dal sistema di misurazione in continuo della portata volumetrica dei fumi emessi. Ai fini del calcolo, le modalità di elaborazione dei dati grezzi acquisiti dal sistema di misurazione in continuo sono stabiliti dall'ARPA.

Per concentrazione media di PCDD/F si intende il valore medio di almeno 4 misurazioni eseguite dal Gestore nel corso dell'anno di riferimento. I risultati di eventuali misurazioni condotte dall'ARPA nell'ambito della propria attività di controllo saranno utilizzati per il calcolo della concentrazione media di PCDD/F.

Per anno di riferimento si intende il periodo di 365 giorni precedenti il giorno di effettuazione dell'ultimo rilevamento delle emissioni. La prima verifica del valore limite avverrà 365 giorni dopo la data di emanazione del presente atto e, successivamente, a seguito di ogni rilevamento delle emissioni.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

PRESCRIZIONI

1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti produttivi e dei sistemi di trattamento delle emissioni devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni del presente allegato.
2. I valori limite di emissione riportati nel Quadro Emissioni rappresentano la massima concentrazione e/o il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dagli impianti nei periodi di normale esercizio. I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio.
3. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di emissioni diffuse anche adottando le misure indicate nel D. Lgs. n. 152/06, Parte V, Allegato V.
4. Per il contenimento delle emissioni diffuse generate dalla movimentazione, dal trattamento e dallo stoccaggio delle scorie devono essere praticate regolarmente operazioni di umidificazione e pulizia dei piazzali.
5. Al fine di ridurre la possibilità di diffusione di polveri, le polveri trattenute dal sistema di filtrazione dei fumi devono essere convogliate all'impianto di pellettizzazione e al deposito polveri, utilizzando ove possibile sistemi di trasporto chiusi.

SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL'IMPIANTO

Monitoraggio dei parametri gestionali dell'impianto di produzione di acciaio

6. Per la gestione dell'impianto di fusione dei rottami e del sistema di trattamento delle emissioni devono essere misurati e registrati in continuo i seguenti parametri:
 - a. Stato di funzionamento del forno (ON/OFF);
 - b. Temperatura fumi in uscita dal camino;
 - c. Pressione differenziale al filtro a maniche;
 - d. Segnale da sistema di misura in continuo della concentrazione di polveri in emissione (prescrizione n. 8);
 - e. Portata volumetrica dei fumi in uscita dal camino: la misura può essere anche di tipo indiretto, ossia attraverso l'acquisizione in continuo del segnale di un parametro di funzionamento dell'impianto di aspirazione correlato alla portata volumetrica dei fumi a camino;
 - f. Stato di apertura della serranda di aria falsa (ON/OFF);
 - g. Stato di funzionamento del campionatore in continuo per la determinazione dei livelli emissivi di PCDD/F, PCB e IPA (prescrizione n. 10).

Il Gestore deve predisporre la strumentazione necessaria per consentire all'ARPA la consultazione dei parametri gestionali di cui alle lettere a. – g. da postazione remota attraverso collegamento telematico.

L'adeguamento alla presente prescrizione deve avvenire entro il 30/9/2006.

7. Ai fini dell'attività di controllo dell'ARPA, il Gestore è tenuto a fornire anche tutte le altre informazioni utili alla valutazione della corretta conduzione del processo di produzione dell'acciaio (es. quantità e tipologia dei rottami ferrosi caricati nel forno di fusione, quantità di acciaio colato, quantità di prodotto finito realizzato, ecc.).

Monitoraggio delle emissioni al camino dell'impianto di produzione acciaio

8. Ai fini del controllo dell'efficienza del sistema di abbattimento il Gestore provvede a dotare il punto di emissione n. 1 di uno strumento per la misura in continuo della concentrazione di polveri in emissione. Il Gestore individua in collaborazione con ARPA le opportune modalità di taratura dello strumento. La verifica del rispetto del valore limite è condotta con un metodo di analisi discontinuo.

9. Il segnale relativo alla concentrazione delle polveri rilevata in continuo deve essere integrato nel sistema di monitoraggio dei parametri gestionali dell'impianto consultabile da ARPA da postazione remota di cui alla prescrizione n. 6.

Il Gestore deve definire una procedura operativa da attivare nel caso in cui i valori di concentrazione delle polveri, valutati su base oraria, superino il 75% del valore limite stabilito nel Quadro Emissioni;

10. Il Gestore provvede a dotare il punto di emissione n. 1 di un sistema fisso per il campionamento delle emissioni (campionatore in continuo), che permetta di raccogliere in continuo campioni del flusso gassoso emesso per la determinazione dei livelli emissivi di PCDD/F, PCB e IPA. Il Gestore individua in collaborazione con ARPA le specifiche tecniche del campionatore in continuo e le sue modalità di taratura/calibrazione.

Il Gestore deve rendere funzionante il campionatore in continuo entro il 31/12/2006.

11. Il segnale relativo allo stato di funzionamento del campionatore in continuo delle emissioni dovrà essere integrato nel sistema di monitoraggio dei parametri gestionali dell'impianto consultabile da ARPA da postazione remota (prescrizione n. 6).

Monitoraggio delle deposizioni atmosferiche nell'intorno dello stabilimento

12. **Entro 31/10/2006** il Gestore deve rendere disponibile all'ARPA tre strumenti per la raccolta delle deposizioni atmosferiche (deposimetri). Il Gestore deve individuare le specifiche tecniche dei deposimetri in accordo con l'ARPA. La dislocazione sul territorio, la gestione del loro funzionamento e l'esecuzione delle analisi chimiche sui campioni raccolti è affidata all'ARPA. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 59/05 sono a carico del Gestore gli oneri finanziari sostenuti da ARPA per le analisi chimiche delle deposizioni consistenti in **27 analisi** di microinquinanti organici all'anno per 2 anni (per ciascun deposimetro: 3 analisi/anno di PCDD/F, PCB e IPA sulle deposizioni).

Manutenzione del sistema di trattamento delle emissioni

13. **Entro il 30/9/2006** il Gestore trasmette alla Provincia di Torino e all'ARPA una relazione contenente:

- le procedure operative previste per la manutenzione del sistema di trattamento delle emissioni. Le attività di controllo devono comprendere almeno:
 - a) Controllo delle perdite di carico lungo il sistema di convogliamento dei fumi;
 - b) Controllo del funzionamento del sistema di misura in continuo della concentrazione delle polveri in emissione;
 - c) Verifica della funzionalità del ciclo di controlavaggio delle maniche filtranti (pressione aria, sequenze, settaggio valvole, ecc.);
 - d) Verifica del sistema di scarico al fine di assicurare una corretta evacuazione delle polveri;
 - e) Verifica del corretto funzionamento del sistema di aspirazione e filtrazione attraverso un controllo visivo e uditivo dell'impianto;
 - f) Verifica delle linee di distribuzione dell'aria compressa a servizio del filtro (olio, filtri, scaricatori di condensa);
 - g) Pulizia dei condotti/sensori della strumentazione (manometri, termocoppie, ecc.) e verifica del loro funzionamento;
 - h) Controllo e manutenzione dei ventilatori di aspirazione e delle serrande parzializzatrici;
 - i) Ispezione/controllo delle maniche filtranti;
 - j) Controllo dei condotti e rimozione degli eventuali intasamenti;
 - k) Controllo della eventuali corrosioni nella struttura dell'impianto;
 - l) Controllo dei requisiti strutturali (saldature, manicotti, giunti, accoppiamenti, serraggi, ecc.);
 - m) Controllo dell'usura delle tramogge e dei relativi sistemi di scarico.
- la procedura operativa predisposta dal Gestore, di cui alla prescrizione n. 9;
- le procedure operative predisposte dal Gestore per affrontare le situazioni di emergenza dovute a inefficienza del sistema di aspirazione e del sistema di trattamento fumi.

AUTOCONTROLLI DELLE EMISSIONI

Periodicità dei controlli

14. Punto di emissione n. 1. Il Gestore deve eseguire una campagna di misurazioni analitiche (autocontrollo) per la verifica del rispetto dei valori limite in concentrazione fissati per gli inquinanti PCDD/F, PCB e IPA almeno **4 volte nell'anno** e ad intervalli temporali possibilmente di tre mesi uno dall'altro. In occasione del **primo autocontrollo**, che dovrà essere realizzato **entro il 30/9/2006**, devono essere determinati da parte del Gestore anche:

- a) Il rapporto fra PCDD/F presenti in fase gassosa e PCDD/F sulle polveri;
- b) la distribuzione granulometrica delle polveri.

15. In occasione del primo autocontrollo del punto di emissione n. 1 e, successivamente, con **frequenza annuale** il Gestore misura anche i livelli emissivi di NOx, C.O.T. e CO.
16. Punti di emissione nn. 3 e 4. Il Gestore deve eseguire **con frequenza annuale** una campagna di misurazioni analitiche (autocontrollo) per la verifica del rispetto dei valori limite fissati nel Quadro Emissioni del presente allegato. Nella comunicazione dei risultati deve essere riportata la temperatura media di preriscaldamento dell'aria comburente dei bruciatori durante l'autocontrollo.
17. In occasione dell'autocontrollo dei punti di emissione nn. 3 e 4 il Gestore misura anche i livelli emissivi delle altre sostanze riportate nel Quadro Emissioni per le quali è previsto il monitoraggio analitico.

Metodi di analisi e procedure di valutazione dei risultati

18. Ai fini dell'autocontrollo il campionamento delle emissioni deve essere eseguito con gli impianti produttivi nelle più gravose condizioni di esercizio.
19. I metodi di analisi da utilizzare per il controllo delle emissioni convogliate sono quelli individuati dalla normativa italiana e raccomandati nel DM 23/11/2001 "Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372". Il Gestore deve concordare preventivamente con l'ARPA i metodi di campionamento e analisi per il controllo delle emissioni di PCDD/F, PCB e IPA.
20. Per l'esecuzione dell'autocontrollo e per la valutazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). Nella presentazione dei risultati deve essere evidenziato il carico di processo degli impianti nel momento di effettuazione dell'autocontrollo, nonché i valori del tenore di umidità e della temperatura dell'effluente gassoso analizzato.
21. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme UNICHIM.
22. I punti di campionamento a camino devono essere accessibili ed agibili per le operazioni di rilevamento delle emissioni con le necessarie condizioni di sicurezza.

Comunicazioni

23. Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino e all'ARPA, con almeno **15 giorni** di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli delle emissioni.
24. Il Gestore deve trasmettere i risultati analitici degli autocontrolli, entro **45 giorni** dalla loro esecuzione, alla Provincia di Torino, all'ARPA ed ai Comuni di San Didero e Bruzolo, allegando i certificati di analisi firmati da tecnico abilitato.

25. Se si verifica un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione Il Gestore è tenuto a informare tempestivamente la Provincia di Torino e all'ARPA entro le otto ore successive.

Operazioni di primo riscaldamento delle siviere

26. Le emissioni generate dalle operazioni di primo riscaldamento delle siviere sono sottoposte a trattamento di post-combustione all'interno della stazione di riscaldamento.

EMISSIONI NELLE ACQUE

PRESCRIZIONI

Al fine di un utilizzo razionale dell'acqua e della prevenzione dell'inquinamento l'azienda applica le tecniche di gestione, utilizzo e trattamento delle acque descritte nella documentazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione integrata ambientale.

1. Il Gestore garantisce il rispetto dei limiti allo scarico finale previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06.
2. È fatto assoluto divieto al Gestore di diluire gli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.
3. Il Gestore esegue idonea e periodica manutenzione ai sistemi di depurazione utilizzati al fine di garantirne un costante ed efficiente funzionamento.
4. Il Gestore garantisce l'accessibilità dello scarico per il campionamento da parte dell'autorità competente al controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso al punto assunto per il campionamento.
5. Nei periodi di completa secca del Canale Centrale di San Didero a seguito di riparazioni o manutenzione straordinaria, il Gestore mette in atto tutti gli accorgimenti necessari ad evitare eventuali ristagni in alveo dei reflui scaricati.
6. Il Gestore è tenuto a dare comunicazione preventiva alla Provincia di Torino e all'ARPA di eventuali variazioni della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni alla composizione quali-quantitativa dello scarico.

AUTOCONTROLLI PERIODICI DELLE EMISSIONI

7. Il Gestore deve verificare con **periodicità semestrale** mediante analisi chimiche dello scarico finale il rispetto dei valori limite alle emissioni nelle acque degli inquinanti riportati in Tabella 1 e **con periodicità annuale** quelli riportati in Tabella 2. I valori limite per tali inquinanti sono quelli stabiliti dal D.Lgs. 152/06, Parte III, Allegato 5, Tabella 3.
8. Il Gestore esegue **quotidianamente** una misura dei parametri indicati in Tabella 3. I valori misurati per tali parametri devono essere riportati in un registro da tenere in stabilimento a disposizione degli enti preposti al controllo.
9. **Entro il 30 aprile di ogni anno** il Gestore trasmette alla Provincia di Torino, all'ARPA e ai Comuni di San Didero e Bruzolo i risultati degli autocontrolli semestrali ed annuali dello scarico finale nonché la quantità di acqua prelevata dai pozzi di approvvigionamento.

TABELLA 1 – Autocontrolli semestrali

Inquinante
solidi sospesi
COD
Idrocarburi totali
Ferro
Cadmio
Rame
Cromo VI
Cromo totale
Nichel
Piombo
Zinco
Cloruri

TABELLA 2 – Autocontrolli annuali

Inquinante
Fosforo totale
Azoto nitrico
Fluoruri
Idrocarburi policiclici aromatici
Carbonio organico totale

TABELLA 3 – Monitoraggio giornaliero

Parametro
pH
Conducibilità
Portata allo scarico

GESTIONE DEI RIFIUTI

RIFIUTI GENERATI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA

La gestione dei rifiuti generati dall'attività deve avvenire nel rispetto delle disposizioni sul deposito temporaneo stabilite nella parte IV del D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006.

ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

1. Presso l'impianto IPPC è autorizzata l'attività di messa in riserva della seguente tipologia di rifiuti non pericolosi:
 - a. Tipologia 4.4 – Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.: scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse.
 - b. Codici CER autorizzati: [100202] e [100903].
2. Nell'esercizio dell'attività di recupero dei suddetti rifiuti il Gestore garantisce il rispetto di tutte le condizioni e norme tecniche stabilite dal D.M. 5/2/98 e s.m.i..

APPROVVIGIONAMENTO DEI ROTTAMI FERROSI

Ai sensi dell'art. 265, comma 6 della parte quarta del D. Lgs. n. 152 del 3/4/2006 il Gestore è autorizzato ad utilizzare nel proprio ciclo produttivo i rottami ferrosi individuati dal codice GA 430 dell'Allegato II (lista verde dei rifiuti del regolamento (CE) 1 febbraio 1993, n. 259.